



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 13** in data **17 marzo 2009**

Publicato all'albo pretorio comunale dal 19.03.2009 al 03.04.2009 - ripubblicato per ulteriori 15 giorni

Modificato con deliberazione C.C. N. 12 del 22.03.2011 – Pubblicato dal 29.03.2011 al 08.04.2011 –
ripubblicato per ulteriori 15 giorni

modificato con DCC n. 17 del 28/4/2015 Pubblicato dal 30.04.2015 al 10.05.2015 – ripubblicato per
ulteriori 15 giorni

modificato con DCC n. 21 del 31/5/2016 Pubblicato dal 07/06/2016 al 17/06/2016 – ripubblicato per
ulteriori 15 giorni

Pomaretto, li ____12 luglio 2016____

Il Segretario Comunale
f.to Ferrara d.ssa Alessandra



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Esercizio del servizio di Trasporto Funebre
- Articolo 13 Norme generali per i trasporti
- Articolo 14 Riti religiosi
- Articolo 15 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 16 Affissioni necrologiche
- Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 22 Elenco cimiteri
- Articolo 23 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 24 Ammissione nel cimitero

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 25 Disposizioni generali

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 26 Inumazione
- Articolo 27 Cippo
- Articolo 28 Tumulazione
- Articolo 29 Deposito provvisorio



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 30 Esumazioni ordinarie
- Articolo 31 Esumazione straordinaria
- Articolo 32 Estumulazioni
- Articolo 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 34 Cellette Ossario e cellette cinerarie
- Articolo 35 Oggetti da recuperare
- Articolo 36 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 37 Oggetto e finalità
- Articolo 38 ***Cremazione***, Conservazione, affidamento e dispersione e inumazione delle ceneri

CAPO VI – POLIZIA DEL CIMITERO

- Articolo 39 Orario
- Articolo 40 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 41 Divieti speciali
- Articolo 42 Riti funebri
- Articolo 43 Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 44 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 45 Materiali ornamentali
- Articolo 46 Rifiuti e materiali di risulta

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 47 Sepulture private
- Articolo 48 Durata delle concessioni
- Articolo 49 Modalità di concessione
- Articolo 50 Manutenzione

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 51 Divisione, Subentri
- Articolo 52 Retrocessione loculi, cellette e ornamentazioni
- Articolo 53 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 54 Prenotazione loculi ed ossari

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 55 Revoca
- Articolo 56 Decadenza
- Articolo 57 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 58 Estinzione



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 59 Accesso al cimitero

Articolo 60 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

Articolo 61 Responsabilità

Articolo 62 Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 63 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 64 Vigilanza

Articolo 65 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 Registro sepolture, concessioni e concessionari

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 Cautele

Articolo 68 Concessioni pregresse

Articolo 69 Sanzioni

Articolo 70 Norma finale



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Articolo 2
Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

(3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al Titolo V ~~gli artt. 13, 30, 31 e 113~~ del D. Lgs. n. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e Regolamenti di eventuali Convenzioni o Consorzi, di aziende speciali, s.p.a., o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei Contratti.

In caso di gestione in economia del servizio si fa riferimento al regolamento di cui all'art 48 comma 3 del TUEL

(4) Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990 n. 285).

(5) L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Articolo 3
Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente elencati nella legge e specificati dal Regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rinvenute in locali fatiscenti;
- d. l'uso della camera mortuaria, fatta eccezione per privati che richiedano particolari esequie;
- e. il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g. l'inumazione, la cremazione, il trasporto ed il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o si disinteressino, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- h. l'esumazione ordinaria in quanto tale servizio avviene quando vi è la necessità di provvedere ad una nuova sepoltura;
- i. l'estumulazione ordinaria.

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi del l'art. 42, 2° comma, lettera f del D. Lgs. n. 267/00, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, contenente le indicazioni cronologiche delle sepolture.

(2) Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nello stesso ufficio comunale e nel cimitero:

- a. copia del presente regolamento;
- b. l'elenco delle esumazioni ordinarie fila per fila;
- c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio nella camera mortuaria del locale Presidio Ospedaliero, l'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dall'Autorità Giudiziaria che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.

(2) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(3) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

(5) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

(3) I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.

(4) Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.

(5) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(6) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nel l'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(7) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

(3) La conformità del feretro e l'identificazione del cadavere, in applicazione alle norme sull'autocertificazione è attestata dal titolare dell'autorizzazione al trasporto o da suo delegato.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 per salme di persone **residenti in vita nel territorio comunale** ed appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte **da parte del Servizio Sociale** sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità del trasporto e percorso

(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 12

Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

(1) Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei, previa autorizzazione del Sindaco.

(2) Il trasporto delle salme è a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

(3) In caso di salme di persone **residenti nel Comune di Pomaretto** ed appartenenti a famiglie bisognose, o in caso di disinteressamento della famiglia, le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.

(4) Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.

(5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.
- (3) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (4) I trasporti in altri comuni, le inumazioni e le tumulazioni non sono consentiti nei giorni festivi. *In caso di più giorni consecutivi festivi, la partenza della salma sarà comunque permessa previi accordi con l'amministrazione e sempre che le ditte di onoranze funebri abbiano presentato tutti i documenti necessari ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.*
- (5) *Qualora un trasporto salma debba essere eseguito di sabato, gli incaricati del trasporto dovranno fare apposita comunicazione al comune entro le ore 12.00 del venerdì. Entro la medesima ora saranno accettate, a discrezione dell'amministrazione, le richieste provenienti dalle ditte di onoranze funebri seppure in assenza del certificato necroscopico; in ogni caso non sarà permessa la partenza delle salme se entro le ore nove del sabato mattina il certificato anzidetto non sarà pervenuto agli uffici comunali.*

Articolo 14

Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16

Affissioni necrologiche

- (1) Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite edicole.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 17

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) Le partenze dei trasporti dal Presidio Ospedaliero di Pomaretto devono avvenire almeno a distanza di 30 minuti l'una dall'altra. La ditta autorizzata al trasporto deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Comunale dell'orario di partenza.

(3) *se un numero consistente di "malati terminali" degenti presso il presidio ospedaliero di Pomaretto, sia proveniente da altri Comuni, con delibera della Giunta Comunale è determinata la misura del rimborso da richiedere per ogni funerale in partenza verso altri Comuni, in ragione dei costi sostenuti dall'amministrazione per il servizio svolto e per il personale impegnato".*

(4) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile e dalla ricevuta del versamento relativo al rimborso di cui al punto 2); nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(5) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(6) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(7) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

(9) Qualora sia prevista la sosta di trasporto proveniente da altro comune per speciali onoranze funebri o per funzioni religiose, il titolare dell'autorizzazione deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Pomaretto.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Articolo 21

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori dal cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Articolo 22

Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 il Comune di Pomaretto provvede al servizio di sepoltura nell'unico cimitero esistente, del quale una parte è di proprietà della Chiesa Valdese.

Articolo 23

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) È vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e all'art. 3 della l. 130/01.

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D. Lgs. 267/00.

(4) Competono esclusivamente al Comune, che può avvalersi di incaricati esterni, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 285/90 ed art. 6 c. 2 della l. 130/01.

(5) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 24

Ammissione nel cimitero

- (1) Nel cimitero sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri relative a:
- a) persone morte nel territorio del Comune di Pomaretto, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori del Comune di Pomaretto, ma aventi in esso, in vita, la residenza per almeno cinque anni, di cui tre continuativi;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune di Pomaretto e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 su richiesta dei genitori qualora almeno uno di questi sia residente nel Comune di Pomaretto;
 - e) gli arti amputati delle persone sopraelencate;
- (2) Il ricevimento per la sepoltura di salme, resti mortali, ceneri nell'area del cimitero valdese è regolata da apposita convenzione con il Concistoro Valdese.
- (3) L'ammissione nel cimitero per la sepoltura di salme, resti mortali, ceneri, relative a persone non residenti in vita all'atto del decesso nel territorio del Comune di Pomaretto e decedute fuori di esso potranno essere sospese, in carenza di loculi e aree per sepolture private o comuni.
- (4) In caso di carenza di loculi o di tombe trentennali ovvero di cellette ossario e cinerarie, l'amministrazione si riserva di effettuare la concessione solo in presenza di deceduti.
- (5) la determinazione della attribuzione di "residente" ai fini di eventuali agevolazioni è fatta esclusivamente nei confronti del soggetto a favore del quale la concessione viene stipulata.
- (6) Gli anziani ricoverati in casa di cura sono considerati residenti ai sensi del comma 1 lett. b) del presente articolo.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- (2) L'utilizzo delle fosse, conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90, deve avere caratteristiche di continuità sia per le fosse sia per le file.
- (3) Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private: individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
- (4) Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 - *Inumazione*

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a. Sono comuni le sepolture per inumazioni della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
 - b. Sono private le sepolture per inumazioni, di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
- (2) Si applica in ogni caso l'art 85 del DPR 285/90 a smi secondo cui non è consentito seppellire nelle sepolture private più di un resto mortale.

Articolo 27 - *Cippo*



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero di identificazione progressivo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

(2) A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba.

(3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(4) È consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi purchè siano tenuti nel perimetro della fossa.

(5) In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

(6) In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa, il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Articolo 28 - Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) I loculi e le nicchie sono individuali e il diritto di sepoltura è circoscritto al solo concessionario o ai parenti in linea retta previa rinuncia e senza pagamento di ulteriori oneri. E' comunque consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro a condizione che siano legati da vincolo di parentela.

La tariffa per la collocazione di ulteriori cassette, fino alla capienza del loculo, è fissata con deliberazione di giunta comunale.

(3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Articolo 29

Deposito provvisorio

(1) Il Comune può permettere, per particolari e comprovate esigenze, l'uso provvisorio di loculi e cellette ossario.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30

Esumazioni ordinarie

(1) Le esumazioni ordinarie hanno luogo ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni (per quanto, date le caratteristiche del terreno sia consigliabile il periodo minimo di quindici anni).

(1bis) in caso di esumazione di concessioni trentennali il periodo minimo è stabilito in 15 anni.

(2) Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari in forma scritta, quando è possibile individuarli, ed il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.

(3) Qualora la salma non sia completamente mineralizzata, verrà immediatamente reinumata e non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni.

(4) Nel caso in cui vengano usate sostanze biodegradanti per favorire il procedimento di mineralizzazione il tempo per l'esumazione potrà essere ridotto a due anni.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

(5) Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.

Articolo 31

Esumazione straordinaria

(1) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi da Settembre a Maggio l'esumazione straordinaria ed eccezionale delle salme, che può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90.

(2) Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'inumazione occorre richiedere il preventivo parere al Servizio competente dell'ASL.

Articolo 32

Estumulazioni

(1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.

(2) Il Sindaco può autorizzare le estumulazioni dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi da Settembre a Maggio a seguito di richiesta dei familiari interessati con le modalità previste dalla legge, oppure su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(3) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(4) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia date in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Si applica l'art 85 del DPR 285/90 a smi secondo cui non è consentito seppellire nelle sepolture private più di un resto mortale. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, dando avviso ai familiari in forma scritta, quando è possibile individuarli e mediante avviso affisso nella bacheca del cimitero.

(5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

(6) È consentita, su richiesta dei familiari, un' ulteriore tumulazione ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro.

Articolo 33

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 34

Cellette Ossario e cellette cinerarie

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

(2) Le ossa derivanti dalle operazioni di esumazione di estumulazione, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

(3) Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

gia' concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, tomba di famiglia o edicola a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso, ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Pomaretto.

(4) In assenza di richiesta di aventi titolo, i resti sono conservati nel deposito cimiteriale per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Articolo 35

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di polizia comunale.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 36

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenza delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 37

Oggetto e finalità

1. Il presente Capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

marzo 2001, n. 130, dalla L. R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.

2. Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 38

Cremazione, Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

CREMAZIONE DI CADAVERI

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) iscrizione in un apposito registro comunale istituito ai sensi dell'art. 2 ter della L.R. n. 20/2007 in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. In caso di cambio di residenza, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio. La presente disposizione ha validità solo nel territorio regionale.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti mortali inconsunti) derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti mortali inconsunti) derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

8. L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

CONSERVAZIONE- AFFIDAMENTO - INUMAZIONE

CONSERVAZIONE

La conservazione delle ceneri nel cimitero di Pomaretto è consentita, mediante l'uso di apposite urne cinerarie, che devono contenere le ceneri indivise di una sola salma e devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di morte:

- a) nelle apposite cellette cinerarie;
- b) nelle tombe di famiglia o altre sepolture private, in caso di inumazione le ceneri devono essere contenute in urne costruite con materiali non deperibili;
- c) in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione, di cui all'art. 3 c. 1 lett. b/2 della L. 130/01, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni forma di lucro o speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva della tariffe per l'uso delle cellette;
- d) le urne possono anche essere inumate in aree private avute in concessione nel cimitero, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

AFFIDAMENTO

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi precedenti.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità del presente articolo, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la dispersione, nel cinerario comune, il cui responsabile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, oppure a richiedere l'autorizzazione per la dispersione delle ceneri.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui responsabile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Qualora, in assenza di eredi o parenti aventi titolo a decidere in merito alla collocazione dell'urna, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

DISPERSIONE

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree delimitate all'interno del cimitero che assumono anche la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

b) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva in tratti liberi da manufatti, da natanti e da insediamenti balneari;

d) nei fiumi, torrenti e rii esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;

e) in mare nei tratti liberi da manufatti e stabilimenti balneari nel rispetto dei regolamenti locali;



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

f) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

g) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

h) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

In memoria del defunto, nel caso di dispersione o affidamento delle ceneri, nel cinerario comunale può essere consentito il posizionamento di una targa in bronzo di dimensioni non superiori a cm. 20x10, secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed a una distanza inferiore a duecento metri da abitazioni civili o fabbricati industriali, artigianali e commerciali.

È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

I soggetti affidatari delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

INUMAZIONE

- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;

- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni non rinnovabili ad esaurimento spazi;

- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 lunghezza e m. 0,20 di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,20. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con le seguenti dimensioni di m. 0,30 x m. 0,20, con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. Nel caso si volesse inserire la foto del defunto dovrà rimanere all'interno della targhetta;

- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

- il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Si applica l'art 28 del presente regolamento, fino a capienza del sepolcro.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 39

Orario

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale affisso alla porta del cimitero e stabilito dal Sindaco.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 40

Disciplina dell'ingresso

(1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.

(2) E' vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani per i non vedenti;
- b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 41

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c. introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f. accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, compresi fiori e piante ornamentali, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione
- k. eseguire lavori, anche di manutenzione, senza autorizzazione;
- l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari autorizzati;
- n. qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 42

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 43

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, in metallo, pietra o marmo, previa autorizzazione del responsabile del servizio. Le opere autorizzate devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla data di autorizzazione.

(2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(3) Sulla lapide le scritte devono essere limitate all'indicazione di nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale versetto. Di tutto ciò deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

(4) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino un metro di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. È permessa la coltivazione di arbusti di altezza non superiore a cm. 50 e la coltivazione a prato verde. Ogni altra coltivazione è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 44

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode del cimitero provvederà a toglierli.

(2) E' vietato deporre vasi e fiori sulle aree pavimentate antistanti i loculi, fatta eccezione per il giorno del funerale ed in occasione di speciali celebrazioni. Anche in questo caso saranno rimossi dal custode.

Articolo 45

Materiali ornamentali

(1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe dai loculi e dagli ossari di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese al fine del ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) I portafiori dei loculi, degli ossari ed i caratteri delle epigrafi devono essere uguali a quelli già in uso.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 46

Rifiuti e materiali di risulta.

(1) I rifiuti urbani (organici vegetali e generati da opere di pulizia varia) dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori situati all'interno del cimitero. I rifiuti da esumazione e estumulazione verranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dal DPR 254/03 e s.m.i. Detti rifiuti non verranno stoccati o depositati temporaneamente all'interno del cimitero, ma verranno raccolti negli appositi imballaggi, così come previsto dall'art. 12 del predetto Decreto., recanti la scritta "rifiuti ~~urbani~~ da esumazione ed estumulazioni" e successivamente trasportati e smaltiti in impianti autorizzati.

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 47

Sepulture private

(1) Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b. sepolture per famiglie e collettività.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(6) Il diritto d'uso di una sepultura deriva da una concessione amministrativa e quindi è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.

(7) I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del c.c..

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 48

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

(2) La durata è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

(3) Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree e pone i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è tuttavia consentito il rinnovo delle concessioni, per uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intera tariffa in vigore all'epoca della scadenza.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 49

Modalità di concessione

(1) Il diritto di uso delle **sepulture private** concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90.

(2) Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo, indipendentemente dalle arcate o colonne disponibili. La concessione della sepoltura è effettuata secondo disponibilità al momento della stipula del contratto e non può essere oggetto di previa pattuizione.

(3) La concessione in uso delle sepulture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, fatta eccezione per quanto previsto dal l'art. 53 c.1 del presente regolamento o per particolari e motivate esigenze.

(4) La **concessione di aree e di manufatti** ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(5) Le aree destinate a sepoltura privata per famiglie e collettività sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di Ente, le persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Il diritto di uso delle sepulture in oggetto è di carattere familiare o collettivo, salva diversa manifestazione di volontà espressa dall'originario titolare nell'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Si intendono facenti parte della famiglia:

il concessionario, il coniuge, i suoi ascendenti in linea retta fino al 3° grado incluso, i suoi discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi, i suoi fratelli celibi, le sue sorelle nubili.

Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:

a) siano stabilite limitazioni del diritto di uso con riferimento a persone;

b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito della famiglia come sopra definita.

(6) Le concessioni delle aree in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più enti in comunione. In tal caso, il diritto d'uso è conferito "pro indiviso", con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.

(7) Nel caso di sepolcro ereditario gli aventi diritto alla sepoltura vengono determinati secondo le disposizioni del libro secondo del codice civile. Spetta agli interessati notificare al Comune la documentazione necessaria per accertare l'acquisizione del diritto.

(8) La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(10) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 50

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepulture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

(2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(3) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

(4) Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti

(5) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c. l'ordinaria pulizia;
- d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 51

Divisione, Subentri

(1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.

(2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

(3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 52

Retrocessione loculi, cellette e ornamentazioni

Qualora le operazioni autorizzate dal Comune comportino la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto ad un indennizzo calcolato come segue: la tariffa originaria di concessione viene abbattuta del 20%. Il rimanente 80% viene rapportato alla durata della concessione ed al privato viene restituita la somma corrispondente agli anni di mancato utilizzo.

Articolo 53

Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna ed è fatta per iscritto.

Articolo 54

Prenotazione loculi ed ossari in costruzione

(1) Gli interessati alla concessione possono prenotare loculi ed ossari in costruzione con le modalità e gli acconti tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.

(2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare avviso, in forma scritta, al concessionario, ove noto, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 56

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, e non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
- d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
- e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 57

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
(2) Dopo di che, il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 58

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati in forma scritta, quando è possibile individuarli, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 59

Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune
(3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria o del custode del cimitero.
(4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
(5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori al l'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 41.

Articolo 60

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private (fuori terra) debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, su parere della Commissione Edilizia e dei competenti uffici dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(2) Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe il concessionario deve presentare atto di collaudo rilasciato da professionista abilitato e le stesse devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dei competenti uffici dell'ASL.

(3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(5) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(6) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

(7) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 61

Responsabilità

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 62

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

(3) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

(4) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiati.

Articolo 63

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Articolo 64

Vigilanza

(1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

(2) Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(3) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 65

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- (1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- (2) Altresi, il personale del cimitero è tenuto:
- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66

Registro sepolture, concessioni e concessionari

- (1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Cautele

- (1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

Articolo 68

Concessioni pregresse

(1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 69

Sanzioni

(1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi del l'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 250,00, ai sensi del D. Lgs. 267/00.

(2) L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non esclude eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 70

Norma finale

(1) Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.